

Avv. Nassetti 26/10 1A

IN ESENZIONE EX ART. 19
L. 74/87

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

C. 16131

VERBALE DI COMPARIZIONE

Il giorno 29.9.2010 avanti a questo Tribunale alle ore ^{11,25}~~10,30~~ innanzi a Noi
Presidente dott. Pasquale Liccardo assistiti dal sottoscritto segretario sono
comparsi:

_____, conosciuto come _____, nato a _____
, il _____, (da _____),
cittadino naturalizzato britannico, pensionato, residente in _____
, C.F. _____, rappresentato e difeso, ai fini del
presente atto, dall'Avv. Carla Nassetti presso e nello studio della quale elegge
domicilio in Bologna Viale Panzacchi n.25, in forza di mandato rilasciato in
calce al ricorso

e
_____, nata a _____, il _____, di
nazionalità italiana, casalinga, residente in _____
I _____, rappresentata e difesa, ai fini del presente atto,
dall'Avv. _____, presso e nello studio della quale elegge
domicilio in Bologna _____ 16, in forza di mandato rilasciato in
calce al ricorso.

I coniugi dichiarano di volersi separare consensualmente chiedendo, pertanto,
al Tribunale, di dare atto del fallimento del tentativo di conciliazione e di
voler omologare la loro separazione alle seguenti condizioni consensualmente
definite:

condizioni:

1) i coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, libero ciascuno di
fissare dove crede la propria residenza, che la Signora _____ ha

attualmente fissato nella casa coniugale sita in _____

rinnovando il sig. _____ a trasferire la residenza non appena possibile;

2) Le parti, hanno raggiunto un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali (**contratto di definizione della crisi coniugale**), individuando, quali elementi essenziali e sostanziali per la definizione del suddetto accordo, l'assegnazione ai figli della nuda proprietà dei beni immobili in comunione con contestuale costituzione su di essi del vincolo di destinazione di cui all'art.2645 ter c.c. a favore dei figli, _____ e della madre, ritenendo il vincolo, l'unico strumento idoneo a perseguire gli interessi delle parti, in quanto realizza appieno l'effetto di garantire ai soggetti indicati di abitare gratuitamente l'immobile o di trarne un reddito per tutta la durata del vincolo.

Premesso e dato atto, pertanto, che i coniugi intendono addivenire allo scioglimento della comunione tra gli stessi esistente e al contempo assicurare che il patrimonio immobiliare venga preservato e destinato alla realizzazione delle finalità individuate dai disponenti medesimi, tenuto conto delle necessità della moglie e dei figli, gli stessi coniugi si obbligano:

A. PATRIMONIO IMMOBILIARE

- ad apporre, nelle forme ed ai sensi e per gli effetti dell'art.2645-ter c.c., un vincolo di destinazione sui beni immobili i cui diritti verranno trasferiti alla Signora _____ (quanto al diritto di usufrutto) e ai figli (quanto alla nuda proprietà) di cui ai punti a) b), c) e d) che seguono, per assicurare loro una casa di abitazione e/o far fronte al loro mantenimento, con la possibilità di locare a terzi il bene o comunque concederlo in altre forme di godimento

con corrispettivo qualora l'esigenza abitativa non sia attuale per i beneficiari.

- a trasferire i diritti vantati sui beni immobili di loro proprietà, gravati dai suddetti vincoli di destinazione, con tutte le garanzie di legge e termine iniziale e decorrenza degli effetti utili ed onerosi tutti di detto trasferimento al momento del trasferimento medesimo ed in particolare, in esecuzione di quanto convenuto:

a) i coniugi si obbligano a trasferire ed assegnare alla figlia
, ognuno per i propri diritti ed insieme per l'intero, con vincolo di ogni patto fra loro solidale, la nuda proprietà dei seguenti beni immobili:

- porzione di fabbricato costituita da appartamento, posto al piano 5° e 6°, con annessa cantina al seminterrato S1, dell'immobile sito in

, in catasto Via distinti al Catasto Fabbricati di

detto Comune al foglio 243, particella 1946 sub 15, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, R.C. €.836,66;

- porzione di fabbricato costituita da un'autorimessa, posta al piano seminterrato S1 dell'immobile sito in , in catasto

tinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio

243, particella 1946 sub 37, categoria C/1, classe 3, mq.13, R.C. €.127,56;

I suddetti beni sono pervenuti in comproprietà tra i coniugi in forza di atto a

Rogito di compravendita Notaio Dott. in data 28 giugno

1983, rep.n.99131, racc.n.17122, registrato in Bologna il 18 luglio 1983, al

n.11836 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Bologna il 13 luglio

2003 al n.18036 d'ordine e n.13195 particolare e sono stati oggetto di

domanda per modifiche interne all'appartamento per l'utilizzo del

sovastante sottotetto da adibire a ripostiglio, autorizzate con concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Bologna registrata in data 22 settembre 1976, Prot. Gen. del Comune n.36810/76.

I suddetti immobili verranno trasferiti liberi da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, vincoli o gravami di sorta, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, così come pervenuti alla parte acquirente, salvo il suddetto vincolo di destinazione apposto per effetto degli accordi della separazione.

I trasferimenti comprenderanno tutti i diritti, le azioni o ragioni, ogni aderenza e pertinenza, sovastanza, infisso seminfisso, impianti di proprietà, usi, comunioni, servitù attive e passive se e come esistenti o derivanti da titolo di acquisto, con tutti i patti e le condizioni in esso richiamati; con rinuncia all'ipoteca legale;

b) il Signor si obbliga a trasferire alla Signora la propria quota in ragione della metà dell'usufrutto sugli stessi beni immobili sopra identificati e alle medesime condizioni precisate alla lettera a) che precede e con rinuncia all'ipoteca legale;

c) i coniugi si obbligano altresì a trasferire ed assegnare al figlio ognuno per i propri diritti ed insieme per l'intero, con vincolo di ogni patto fra loro solidale, la nuda proprietà dei seguenti beni immobili:

- porzione di fabbricato costituita da appartamento posto al piano secondo e annessa cantina al piano terreno, dell'immobile sito in

.....) - Località, distinti al catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 46, particella 384 sub 4,

categoria A/3, classe 1, vani 5, R.C. €.222,08;

- porzione di fabbricato di proprietà esclusiva costituita da un'autorimessa

posta al piano terreno dell'immobile sito in

2, distinta al catasto

Fabbricati di detto Comune al foglio 46, particella 384 sub 2, categoria C/6,

classe 2, mq.14, R.C. €.59,29;

- appezzamento di terreno di proprietà esclusiva annesso alle suddette

porzioni immobiliari sito in Comune di

distinto al catasto terreni di

detto Comune al foglio 46, particella 946, di are 03,44, R.D. €.0,44, R.A.

€.1,24.

I suddetti beni sono pervenuti in proprietà del Signor e, per

quanto di diritto, la Signora in forza di atto a

Rogito Notaio Dott. in data 24 novembre 1980, rep.n.19895,

registrato a Bologna il 15 dicembre 1980 al n.21674 e sono stati oggetto di

domanda di ristrutturazione e costruzione di portichetto, autorizzata con

concessione di costruzione rilasciata dal comune di

n.6521 in data 21 agosto 1998.

I suddetti immobili verranno trasferiti liberi da trascrizioni e iscrizioni

pregiudizievoli, vincoli o gravami di sorta, nello stato di fatto e di diritto in

cui i beni si trovano, così come pervenuti alla parte acquirente, salvo il

suddetto vincolo di destinazione apposto dai coniugi per effetto dell'accordo

di definizione della crisi coniugale.

I trasferimenti comprenderanno tutti i diritti, le azioni o ragioni, ogni

aderenza e pertinenza, sovrastanza, infisso seminfisso, impianti di proprietà,

usi, comunioni, servitù attive e passive se e come esistenti o derivanti da titolo di acquisto, con tutti i patti e le condizioni richiamati.

In ogni caso, i coniugi si obbligano a riconoscersi l'usufrutto per $\frac{1}{2}$ (un mezzo) ciascuno sui suddetti beni immobili, in accrescimento fra di loro, ferma l'assegnazione della nuda proprietà per l'intero al figlio

con rinuncia all'ipoteca legale;

d) i coniugi si obbligano a trasferire ed assegnare al figlio ognuno per i propri diritti ed insieme per l'intero, con vincolo di ogni patto fra loro solidale la nuda proprietà dell'intera quota di comproprietà di $\frac{1}{3}$ (un terzo), del seguente bene immobile:

- appezzamento di terreno annesso alle suddette porzioni immobiliari sito in Comune di

Via , distinto al catasto terreni di detto Comune al foglio 46, particella 947, di are 02,51, R.D. €0,32, R.A. €0,91.

I suddetti beni sono pervenuti in proprietà del Signor .. e, per quanto di diritto, la Signora in forza di atto a Rogito Notaio Dott. in data 24 novembre 1980, rep.n.19895, registrato a Bologna il 15 dicembre 1980 al n.21674.

I suddetti immobili verranno trasferiti liberi da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, vincoli o gravami di sorta, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, così come pervenuti alla parte acquirente, salvo il suddetto vincolo di destinazione apposto dai coniugi per effetto dell'accordo di definizione della crisi coniugale.

I trasferimenti comprenderanno tutti i diritti, le azioni o ragioni, ogni

aderenza e pertinenza, sovrastanza, infisso seminfisso, impianti di proprietà, usi, comunioni, servitù attive e passive se e come esistenti o derivanti da titolo di acquisto, con tutti i patti e le condizioni richiamati, ivi compreso il vincolo di destinazione apposto dai coniugi per effetto dell'accordo di definizione della crisi coniugale.

In ogni caso, i coniugi si obbligano a riconoscersi l'usufrutto per $\frac{1}{2}$ (un mezzo) ciascuno sulla suddetta quota di un terzo del suddetto bene immobile, quindi per $\frac{1}{6}$ (un sesto) ciascuno, in accrescimento fra di loro, e ferma restando l'attribuzione della nuda proprietà per l'intera quota di un terzo al figlio ;
con rinuncia all'ipoteca legale;

3) con riferimento all'assetto che i coniugi intendono conferire al patrimonio immobiliare in comunione ed al vincolo di destinazione che si sono testè obbligati ad apporre sugli immobili destinati ai figli per la nuda proprietà e alla madre per l'usufrutto i coniugi convengono che tali condizioni sono elementi essenziali dell'accordo di definizione della crisi coniugale, precisando in particolare che l'apposizione del vincolo di destinazione di cui all'art.2645 ter c.c. che, nella specie, **trova causa nell'accordo fra i coniugi e titolo nell'atto di trasferimento dei diritti reali sull'immobile a favore dei beneficiari indicati, rappresenta l'unico strumento idoneo a soddisfare l'esigenza di garantire ai figli e alla madre, sig.ra**

, la conservazione del bene con riferimento alla principale funzione cui esso è preposto, ovverosia quella abitativa, con la possibilità di trarne un reddito vincolato in ogni caso al loro personale mantenimento.

E' evidente, per quanto sopra detto, che l'accordo raggiunto persegue interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico italiano (di cui al combinato disposto degli artt.1322, 2° co., c.c. e 2645 ter c.c.) giuridicamente qualificandosi come negozio atipico che trova la sua giustificazione in una causa familiare atipica trascrivibile ai fini della sua opponibilità ai terzi, ai sensi dell'art.2657 c.c.2645 ter c.c., e in forza degli atti pubblici che verranno stipulati e trascritti a seguito dell'omologa della separazione, precisando che la trascrizione risulta sostanziale ai fini di realizzare gli interessi perseguiti dalle parti (Cass.21.12.1987 n.9500, Cass.15.03.1991 n.2788, Cass.17.6.2004 n.11342 - Doria, Autonomia privata e causa familiare: accordi traslativi fra coniugi in occasione della separazione del divorzio, Milano 1996, pag.3004).

3 bis) Il vincolo avrà durata di anni 20 (venti) , con facoltà dei beneficiari di locare il bene a terzi, e non cesserà nell'ipotesi in cui l'usufrutto venga meno a causa della morte o della rinuncia al diritto da parte dell'usufruttuario, bensì solo allo spirare del termine convenuto.

4) L'apposizione del suddetto vincolo di destinazione e i trasferimenti immobiliari convenuti, nonché la loro trascrizione, avverranno con atti separati a Rogito del Notaio che sarà nominato di comune accordo fra le parti, entro 60 giorni decorrenti dalla data di omologa della separazione alle condizioni *quivi* contenute, salvo proroga concordata dalle parti, in caso di comprovata necessità, non superiore ad ulteriori 60 giorni; le spese (notarili e quelle conseguenti all'imposizione fiscale che sarà applicata) per tali atti resteranno a carico dei coniugi medesimi per metà ciascuno. Ogni altro eventuale adempimento necessario connesso alla realizzazione di detti trasferimenti immobiliari e all'apposizione del vincolo, dovrà essere

realizzato a cura e spese di entrambi i coniugi per metà ciascuno.

5) Con la sottoscrizione del presente ricorso e del successivo verbale che verrà omologato dal Tribunale intestato, i coniugi assumono reciprocamente l'obbligo di trasferire gli immobili sopra descritti alle condizioni ivi indicate a definizione dei loro rapporti patrimoniali, talché detti trasferimenti trovano giustificazione in una causa familiare atipica meritevole di tutela secondo i principi dell'ordinamento giuridico italiano e non prevedono alcun esborso da parte dei soggetti che ne beneficiano.

B. PATRIMONIO MOBILIARE

6) I beni mobili che arredano l'immobile di via _____, vengono assegnati in via esclusiva alla sig.ra _____ mentre quelli che arredano la casa di _____ imaranno in comproprietà fra i coniugi, ad eccezione di quelli di proprietà esclusiva di ciascuno di essi.

6 bis) L'autovettura tipo _____, tg. _____, già intestata al sig. _____, e facente parte del patrimonio comune, sarà assegnata a quest'ultimo e rimarrà collocata a titolo gratuito nell'autorimessa sita in _____; laddove, la sig.ra _____ usufruttuaria, o la figlia, nell'ipotesi che si ricostituisca in capo ad essa la piena proprietà del bene, dovessero in futuro esprimere l'esigenza di utilizzare in via esclusiva detta autorimessa, il sig. _____ si impegna fin d'ora a liberarla entro un termine da concordare fra di loro.

7) I coniugi hanno convenuto di dividere i denari, i titoli e/o ogni altra liquidità e/o utilità al 50% fra di loro come da separata scrittura con attribuzione della somma ulteriore di _____ alla sig.ra _____, e

dando atto entrambi di avere già impartito disposizioni ad esecuzione delle suddette pattuizioni;

8) Il Signor _____ si obbliga a corrispondere alla moglie Signora _____ a titolo di contributo al suo mantenimento la somma mensile di € _____) al lordo di imposte, con decorrenza dal deposito del ricorso.

Tale contributo dovrà essere automaticamente aggiornato, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello di decorrenza di detto contributo al mantenimento.

Detta somma, ai sensi e per gli effetti dell'art.156, comma quarto c.c., verrà versata alla Signora _____ direttamente dall'Ente Previdenziale erogatore del trattamento pensionistico al Signor _____

_____ (INPS) dalla data di notifica della separazione omologata che avverrà a cura e spese della beneficiaria, ferma restando la possibilità di agire per l'eventuale recupero coatto del credito nei confronti del predetto Signor _____, qualora, per un qualsiasi motivo, l'Istituto di Previdenza non fosse nelle condizioni o non provvedesse al pagamento diretto;

9) Le parti danno atto che con l'esecuzione delle condizioni della separazione, la divisione dei beni mobili risultanti da separata scrittura e le attribuzioni patrimoniali disposte in favore della Signora _____ esse parti hanno provveduto a conferire un equilibrato e definitivo assetto al complessivo patrimonio comune risolvendo ogni loro rapporto economico - patrimoniale e dichiarando per l'effetto di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra a tale titolo;

10) La sig.ra Signora _____ dichiara che, per tramite


dell'assetto dato al patrimonio comune e del contributo economico previsto a suo favore, le viene garantito il godimento di una casa di abitazione per tutta la sua vita e redditi adeguati al suo mantenimento che le assicurano lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la reintegrano compensandola del contributo dato alla famiglia, con reciproca soddisfazione, a scioglimento della comunione e a definizione di ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro esistente, e ciò anche in vista del futuro divorzio.

11) Il Signor _____ dichiara di ben conoscere la lingua italiana.


IL PRESIDENTE

autorizza i coniugi a vivere separati alle condizioni di cui al presente verbale e dispone che gli atti vengano trasmessi al P.M. per il prescritto parere; successivamente ne riferirà al tribunale in camera di consiglio per l'omologazione.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Carla Regazzi



Il Presidente
IL PRESIDENTE
(dott. Pasquale Liccardo)



a. 4377 Vol. e.

IL P. M.

letti gli atti, conclude per l'omologazione della
separazione personale consensuale dei coniugi

con ogni giuridica conseguenza.

Selegna, 10 1 OTT 2018

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(Dott.ssa Antonella Scandellari)



R.G. 8335/10

Il Tribunale di Bologna

Cron. 15221

riunito in camera di consiglio nelle persone di

dott. Pasquale	LICCARDO	presidente
“ Maria Fiammetta	SQUARZONI	giudice
“ Antonio	COSTANZO	“

ha pronunciato il seguente

DECRETO:

ritenuto che i coniugi:

si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale
in data 29 settembre 2010;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
V.° il parere favorevole del P. M.;
V.° l'art. 711 c.p.c.;

OMOLOGA

la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al
citato verbale e ciò a tutti gli effetti di legge.

Così deciso in camera di consiglio il 19 OTT. 2010

Il Giudice
Dott. C. Reggiani

Il Presidente
dott. Pasquale Liccardo